



DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE E L'ACCESSO DOCUMENTALE DI FILMATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 1- SCOPO	1
ART. 2 - UTILIZZABILITÀ DEI FILMATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	1
ART. 3 - ACQUISIZIONE E IMPIEGO DI FILMATI DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI	1
ART. 4 - ACQUISIZIONE E IMPIEGO DI FILMATI DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	2
ART. 5 - VISIONE E ANALISI DEI FILMATI.....	3
ART. 6 - ACQUISIZIONE DI FILMATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE, DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DELLE FORZE DI POLIZIA	3
ART. 7 - L'ACCESSO AI FILMATI IN POSSESSO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, DA PARTE DI PRIVATI.....	4
ART. 8 - ACCESSO DI FILMATI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI	5
ART. 9 - ACCESSO DI FILMATI RAPPRESENTANTI FATTI DI REATO.....	5
ART. 10 - DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO	5
ART. 11 - PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI E TRATTAMENTI VIETATI	5
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI	5

ART. 1- SCOPO

Il presente documento costituisce istruzione e informazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 19 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in ordine alle procedure e modalità di acquisizione e accesso documentale ai filmati di videosorveglianza in possesso della Polizia Locale.

Il personale di Polizia Locale, istruito in ordine al trattamento attraverso il presente disciplinare, è autorizzato al trattamento dei dati acquisiti e raccolti mediante sistemi di videosorveglianza, nei limiti di cui alla vigente normativa e del presente disciplinare operativo, per le finalità già determinate.

ART. 2 - UTILIZZABILITÀ DEI FILMATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

A norma dell'articolo 2-decies del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali non possono essere utilizzati.

Tuttavia, a norma dell'articolo 160-bis del citato Decreto legislativo 196/2003, la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di dati personali raccolti nell'ambito di un trattamento non conforme restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.



Nell'ambito dell'attività di indagine di polizia giudiziaria, quindi, saranno inutilizzabili secondo quanto previsto dall'articolo 191 c.p.p.

ART. 3 - ACQUISIZIONE E IMPIEGO DI FILMATI DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI

Al fine di perseguire i compiti istituzionali di accertamento di illeciti amministrativi (con riferimento all'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689) e di indagine di polizia giudiziaria (a norma degli articoli 55, 348 e 354 c.p.p.), il personale di Polizia Locale acquisisce videoriprese anche provenienti da sistemi di videosorveglianza privati.

L'acquisizione dei filmati dovrà essere documentata con specifico verbale di acquisizione nel quale gli operanti avranno particolare cura di annotare:

- la localizzazione e la tipologia di apparati di ripresa video, nonché l'indicazione del software di gestione dei filmati;
- l'indicazione del privato nella cui disponibilità si trova il sistema di videosorveglianza;
- il periodo temporale e l'indicazione della o delle telecamere le cui riprese vengono acquisite;
- l'indicazione (ove ricorra) dell'ausiliario di polizia giudiziaria eventualmente nominato a norma dell'articolo 348, comma 4 c.p.p. per l'esecuzione delle operazioni tecniche di download e riversamento;
- eventuali discrepanze tra data e/o orario riprodotto sulle registrazioni e data e/o orario effettivi;
- i codici di HASH calcolati attraverso apposito applicativo, relativi ai documenti digitali acquisiti, al fine di renderne verificabile la conformità all'originale;
- le modalità e i supporti di memorizzazione impiegati per il riversamento, prediligendo supporti non riscrivibili o comunque dotati di sistemi di sicurezza.

ART. 4 - ACQUISIZIONE E IMPIEGO DI FILMATI DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo precedente, qualora le unità specialistiche del Comando di Polizia Locale dovessero acquisire riprese, immagini o dati raccolti dal sistema di videosorveglianza comunale, dovranno essere seguite modalità che consentano di tracciare le operazioni compiute.

L'Unità Specialistica interessata provvede autonomamente all'acquisizione dei filmati di necessari, attraverso il software di gestione delle riprese.

L'Unità Specialistica provvederà all'annotazione negli atti di indagine o di accertamento delle modalità dell'acquisizione indicando, in particolare:

- la localizzazione e la tipologia di apparati di ripresa video, nonché l'indicazione del software di gestione dei filmati;



- il periodo temporale e l'indicazione della o delle telecamere le cui riprese vengono acquisite;
- i codici di HASH calcolati attraverso apposito applicativo, relativi ai documenti digitali acquisiti, al fine di renderne verificabile la conformità all'originale;
- le modalità e i supporti di memorizzazione impiegati per il riversamento.

ART. 5 - VISIONE E ANALISI DEI FILMATI

Le operazioni di visione e eventuale elaborazione dei filmati acquisiti secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente disciplinare, dovranno essere opportunamente verbalizzate dall'Unità Specialistica operante a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso di accertamento di illeciti amministrativi, o degli articoli 348 e 354 c.p.p. nel caso di attività di indagine.

Il verbale dovrà in particolare indicare:

- gli estremi di tempo e di luogo dell'attività di visione;
- dettagliata descrizione dei momenti salienti di quanto rappresentato nel filmato, in ordine all'attività di accertamento o indagine svolta;
- eventuali fotogrammi (fermo-immagine) relativi ai momenti salienti, estrapolati dal filmato;
- eventuali operazioni di elaborazione, impiego di filtri, o altre attività di editing capaci di modificare il filmato originale;
- ogni altra operazione eseguita o qualsiasi particolarità che appaia opportuno o necessario documentare.

L'impiego e l'utilizzabilità del verbale delle operazioni di visione e analisi dei filmati è soggetto alle specifiche norme di riferimento.

ART. 6 - ACQUISIZIONE DI FILMATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE, DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DELLE FORZE DI POLIZIA

È sempre consentito l'accesso ai filmati della videosorveglianza comunale da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Polizia per finalità istituzionali.

La richiesta inoltrata alla Centrale Operativa dovrà individuare in modo preciso la localizzazione dei dispositivi di ripresa la data e la fascia oraria di interesse, nonché la sommaria indicazione dei fatti per cui si procede.

La Centrale Operativa provvederà a fornire i filmati all'Autorità richiedente, provvedendo al riversamento su dispositivo fornito dalla stessa Amministrazione richiedente (salvo diversa pattuizione) e alla compilazione dell'apposita nota di consegna, sulla quale devono essere indicati:



- la localizzazione e la tipologia di apparati di ripresa video, nonché l'indicazione del software di gestione dei filmati;
- il periodo temporale e l'indicazione della o delle telecamere le cui riprese vengono acquisite;
- i codici di HASH calcolati attraverso apposito applicativo, relativi ai documenti digitali acquisiti, al fine di renderne verificabile la conformità all'originale;
- le modalità e i supporti di memorizzazione impiegati per il riversamento.

Conformemente a quanto previsto nell'articolo 8 del Regolamento comunale sulla videosorveglianza, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 06/12/2023, i filmati forniti alle Autorità di cui al presente articolo potranno essere conservati ulteriormente per il periodo di 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati oltre il normale termine di conservazione, a disposizione della stessa Autorità richiedente. Decorso tale termine, i dati dovranno essere cancellati.

Si applicano le misure di sicurezza specifiche, previste dalla Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

ART. 7 - L'ACCESSO AI FILMATI IN POSSESSO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, DA PARTE DI PRIVATI

Ferme restando le specifiche disposizioni per i filmati che rappresentano fatti di reato, le riprese del sistema di videosorveglianza urbana, costituiscono documenti amministrativi a norma dell'articolo 22, comma 1, lettera d), della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, come tali sono soggetti al diritto di accesso disciplinato dallo stesso articolo 22 e seguenti della stessa Legge e In particolare:

- il richiedente dovrà dimostrare di essere portatore di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo a cui richiede accesso;
- i documenti dovranno essere in possesso dell'Ente e, pertanto, la richiesta dovrà riguardare filmati per cui sia ancora in corso la conservazione, anche attraverso l'esercizio del diritto di limitazione di trattamento previsto dall'articolo 18 del Regolamento UE 2016/679;
- al fine del corretto bilanciamento tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza delle persone fisiche (articolo 24, comma 6, lettera d) Legge 241/90), dovranno essere estrapolate e consegnate le sole porzioni di filmato riproducenti quanto di interesse. Ogni dato personale di terzi non coinvolti (ad esempio volti, targhe,...) dovranno essere oscurati prima della consegna del documento;
- nel caso in cui siano identificati eventuali controinteressati, a questi dovrà essere data la comunicazione prevista dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

Le richieste dovranno essere presentate attraverso specifico modulo di istanza e indirizzate all'attenzione del comando di Polizia Locale del Comune di Pontboset, che ne curerà l'evasione.



Il rilascio su supporto digitale, fornito dal richiedente, sarà accompagnato da verbale di estrapolazione e consegna, nel quale saranno riportati:

- gli estremi dell'istanza e l'indicazione del legittimo interesse dell'istante;
- la localizzazione e la tipologia di apparati di ripresa video, nonché l'indicazione del software di gestione dei filmati;
- il periodo temporale e l'indicazione della o delle telecamere le cui riprese vengono acquisite;
- i codici di HASH calcolati attraverso apposito applicativo, relativi ai documenti digitali acquisiti, al fine di renderne verificabile la conformità all'originale;
- le modalità e i supporti di memorizzazione impiegati per il riversamento.

ART. 8 - ACCESSO DI FILMATI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI

Le riprese della videosorveglianza acquisite per la ricostruzione di incidenti stradali secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente disciplinare operativo, nonché i verbali di visione e analisi di cui all'articolo 5, saranno inseriti nei relativi fascicoli di incidente stradale gestiti dall'Unità Specialistica competente.

L'accesso a tali atti è previsto dall'articolo 11, comma 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e subordinato, nei casi previsti, al nulla-osta della competente Autorità Giudiziaria.

I filmati consegnati agli interessati, dovranno in ogni caso riguardare i soli momenti salienti dell'incidente e, comunque, dovranno essere oscurati dati personali di terzi non coinvolti.

ART. 9 - ACCESSO DI FILMATI RAPPRESENTANTI FATTI DI REATO

L'accesso ai filmati rappresentanti fatti di reato, in presenza di procedibilità d'ufficio o di una condizione di procedibilità che possa ancora intervenire (articolo 346 c.p.p.), potranno essere consegnati alla sola Autorità Giudiziaria o organo di polizia giudiziaria procedente.

La persona offesa del reato o altro interessato, potrà comunque esercitare il diritto di limitazione al trattamento di cui all'articolo successivo, in attesa dell'acquisizione dei filmati da parte dell'Autorità procedente.

Qualora, dalla richiesta dell'interessato, emerga un'ipotesi di reato per la quale non sia stata presentata denuncia o, laddove previsto, querela, la Polizia Locale provvederà all'attività di indagine eventualmente necessaria.

La richiesta di accesso ai filmati, in possesso della Polizia Locale, nell'ambito delle investigazioni difensive è disciplinato dall'articolo 391-quater c.p.p.



ART. 10 - DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO

A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 12 del D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, l'interessato può esercitare il diritto di limitazione di trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche contenuti in filmati di videosorveglianza, quando siano ad egli necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

In tal caso, la Polizia Locale provvederà a conservare i dati per metterli a disposizione dell'interessato o dell'Autorità Giudiziaria procedente.

ART. 11 - PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI E TRATTAMENTI VIETATI

Il trattamento di particolari categorie di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, è consentito con i limiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 e dall'articolo 7 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutto il personale di Polizia Locale interessato viene istruito, a norma dell'articolo 29 Regolamento UE 679/2016 e dell'articolo 19 Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 in ordine alle modalità di acquisizione, visione e gestione dell'accesso documentale nell'ambito dei filmati della videosorveglianza in possesso della Polizia Locale.

A tal fine il presente documento verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione.

Il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere e disposizioni del presente disciplinare e a rispettare le disposizioni e le procedure qui contenute.